

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO A TERZI DI STRUTTURE SCOLASTICHE**

### **Art. 1 – Finalità.**

1. Il presente regolamento disciplina la concessione in uso a terzi di strutture scolastiche in orario extrascolastico per garantire il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini della Provincia di Monza e della Brianza, salvaguardando l'attività didattica degli Istituti d'istruzione secondaria superiore statali.
2. La Provincia di Monza e della Brianza, con il presente regolamento, determina le modalità operative e gestionali per il rilascio delle autorizzazioni all'uso degli spazi e delle aule scolastiche di tutti gli Istituti Secondari di 2° grado statali, di norma al di fuori dell'orario del servizio scolastico e nelle giornate contemplate dal calendario scolastico.

### **Art. 2 – Riferimenti normativi.**

In base al D. Lgs n.297/94 e al D.M. n. 44/2001, le strutture e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzate, al di fuori dell'orario didattico, per attività in linea con le funzioni delle scuole, quali: centri di promozione culturale, sociale, civile e di aggregazione, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche di interesse generale, fatta salva la priorità per le attività scolastiche. Nell'ambito delle attività ammesse, l'uso degli spazi deve essere coerente con la destinazione e le caratteristiche edilizie delle strutture stesse e deve avvenire nel rispetto delle condizioni di sicurezza, di igiene e di salvaguardia del patrimonio provinciale, in conformità alle disposizioni di legge. Si richiamano in particolare:

- a) il Regolamento di edilizia scolastica (D.M. 18.12.1975);
- b) le norme di igiene e di sicurezza degli ambienti di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni).

### **Art. 3 – Soggetti destinatari.**

1. Le strutture scolastiche provinciali potranno essere concesse in uso a:
  - a) Associazioni e Società Sportive iscritte al C.O.N.I e alle Federazioni Sportive Nazionali;
  - b) Federazioni Sportive Nazionali, anche in forma associata;
  - c) Associazioni e Società sportive aventi sede nel territorio dei Comuni della Provincia;
  - d) Associazioni per attività culturali, sociali, civili, politiche e sindacali o per assemblee pubbliche;
  - e) Associazioni ed Enti senza scopo di lucro iscritte nei registri provinciali e regionali;
  - f) Ufficio Scolastico Territoriale;
  - g) Scuole di ogni ordine e grado;
  - h) Enti Locali e Uffici Regionali;
  - i) ASL.
2. I soggetti di cui al comma 1 che intendono attuare, in collaborazione con la Provincia di Monza e della Brianza, progetti di eccellenza in orario extrascolastico negli impianti sportivi provinciali, potranno avvalersi della collaborazione di una o più società sportive operanti sul territorio.
3. Le strutture scolastiche non possono essere concesse in uso a privati cittadini.

#### **Art. 4 – Obblighi del concessionario.**

Il concessionario, nella persona del suo legale rappresentante, è direttamente responsabile dei danni che interessino cose o persone e che si verifichino in ragione dell'attività svolta nei locali ricevuti in uso ed è tenuto al loro risarcimento, a tal fine il concessionario si deve premunire di apposita polizza assicurativa per responsabilità civile che copra le ipotesi della responsabilità contrattuale verso l'Ente, extracontrattuale verso terzi, nonché i fatti di danno che possono riguardare gli utilizzatori suoi iscritti.

Tutte le polizze devono contenere l'espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti della Provincia di Monza e della Brianza concedente.

Per le ipotesi di responsabilità civile verso l'Ente, il risarcimento di eventuali danni arrecati alle strutture deve essere effettuato con emissione di bonifico bancario a favore della Provincia di Monza e della Brianza.

Il concessionario deve osservare le clausole e le condizioni disciplinate dall'art.9 del presente regolamento.

Il concessionario deve comunicare il nominativo dell'addetto al primo soccorso e dell'addetto antincendio nonché garantire la formazione e gli aggiornamenti stabiliti per legge (D. Lgs. 81/08).

Il concessionario deve prendere atto che ogni comunicazione con la Provincia di Monza e della Brianza avverrà tramite posta elettronica certificata.

Per quanto non specificatamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia, compresa la normativa civilistica di riferimento.

#### **Art. 5- Presentazione della domanda per utilizzo di spazi scolastici.**

1. La domanda, redatta su apposito modulo predisposto dalla Provincia di Monza e della Brianza e pubblicato sul sito [www.provincia.mb.it](http://www.provincia.mb.it), dovrà essere compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta dal responsabile legale dell'Associazione o dell'Ente richiedente e corredata dalla seguente documentazione:

- a) dichiarazione di aver preso visione del presente regolamento;
- b) copia dello statuto e/o atto costitutivo dell'Associazione;
- c) nome e indirizzo del responsabile della sorveglianza durante l'utilizzo degli spazi richiesti;
- d) elenco addetti alle emergenze e attestati di partecipazione degli stessi alla formazione in materia di sicurezza in validità;
- e) dichiarazione ai sensi art. 1, comma 42, lett. l) della legge 190/2012 2.12.2012 comma 190.

La richiesta, corredata dalla relativa documentazione, dovrà pervenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo e-mail: [provincia-mb@pec.provincia.mb.it](mailto:provincia-mb@pec.provincia.mb.it) .

Non verranno prese in considerazione domande incomplete di documentazione e/o non inviate tramite posta elettronica certificata

2. Ricevuta la richiesta e verificata la disponibilità verrà comunicato tramite casella di posta elettronica certificata l'accoglimento della stessa e il costo totale per l'utilizzo dello spazio.
3. Il legale rappresentante dovrà inviare copia polizza RCT a totale copertura del periodo d'utilizzo richiesto esclusivamente tramite posta elettronica certificata:
4. Se il soggetto inoltra la richiesta per il tramite del Comune in cui ha sede, quest'ultimo si farà garante nei confronti della Provincia in ordine a ciascuno dei punti del comma 1 del presente regolamento.  
In tal caso il soggetto sarà esonerato dalla presentazione dei documenti previsti, ad eccezione della polizza RCT, che dovrà essere comunque presentata alla Provincia.
5. Le domande di utilizzo degli spazi sportivi saranno esaminate da un'apposita commissione composta da un rappresentante del Servizio Istruzione e da un rappresentante del Servizio Patrimonio ed Edilizia Scolastica.
6. Ogni comunicazione avverrà tramite posta elettronica certificata.

## **Art. 6 – Tempi di presentazione domanda per tipologia di utilizzo e tempi di risposta.**

Le richieste d'utilizzo possono essere saltuarie, annuali o mediante stipulazione di convenzioni per progetti di eccellenza in ambito sportivo.

Le domande per usi saltuari devono essere presentate almeno 15 giorni lavorativi antecedenti la data prevista per l'attività/manifestazione.

Gli uffici preposti del Servizio Istruzione evaderanno la richiesta entro e non oltre cinque giorni lavorativi, esclusivamente tramite posta elettronica certificata.

Le domande per utilizzi annuali devono pervenire entro il 15 luglio precedente l'anno scolastico per il quale viene inoltrata la richiesta e ogni variazione deve avvenire entro il 15 ottobre dell'anno scolastico di utilizzo.

Gli Uffici preposti evaderanno la richiesta entro il mese di settembre, esclusivamente tramite posta elettronica certificata.

Sarà cura degli Uffici Provinciali acquisire, dal Dirigente Scolastico della scuola scelta, la prevista deliberazione di approvazione del Consiglio d'Istituto, come prescritto dalla legge.

Per quanto attiene l'eventuale stipulazione di convenzioni, la Provincia di Monza e della Brianza individuerà modalità e condizioni per l'uso degli spazi richiesti con il soggetto proponente.

Qualora nel corso dell'anno siano necessari interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, l'uso potrà subire interruzioni che saranno comunicate tempestivamente agli utenti.

In tal caso, qualora non sia possibile proporre la concessione di altri spazi, gli Uffici preposti provvederanno a verificare le restituzioni di somme dovute, già versate, per l'uso degli spazi, limitatamente al periodo di mancato utilizzo.

## **Art. 7 – Tariffe d'uso locali.**

Al fine di uniformare la gestione della concessione degli spazi tra i vari istituti d'istruzione secondaria superiore provinciali e per far sì che non si verifichino disparità di trattamento per l'utenza, le tariffe sono aggiornate con atto deliberativo dell'Organo Esecutivo della Provincia di Monza e della Brianza.

Le tariffe per la concessione in uso degli spazi scolastici ai soggetti richiedenti si differenziano per tipologia dei locali di utilizzo.

La richiesta di pagamento della tariffa d'uso dovuta sarà formalizzata dagli Uffici preposti ed inoltrata ai diretti interessati.

È prevista la concessione di spazi a titolo gratuito per iniziative proprie delle Scuole, degli Uffici Regionali e dell'Ufficio Scolastico Territoriale.

La Provincia di Monza e della Brianza si riserva di valutare eventuali concessioni d'utilizzo gratuito con atto dell'Organo Esecutivo della Provincia di Monza e della Brianza.

## **Art. 8 - Modalità di pagamento.**

Il pagamento dell'importo dovuto per l'utilizzo degli spazi richiesti deve essere effettuato a favore della Provincia di Monza e della Brianza tramite il procedimento della fatturazione elettronica secondo le seguenti scadenze:

- a) in caso di utilizzi saltuari: il pagamento si effettua in un'unica soluzione prima della data di utilizzo programmata;
- b) in caso di utilizzi che seguono l'anno scolastico: l'importo viene rateizzato in 3 versamenti, il primo pari al 30% (con scadenza 30 novembre), il secondo pari al 30% (con scadenza 30 marzo) e il saldo a termine dell'attività (con scadenza 15 giugno).

L'utilizzatore deve trasmettere 15 giorni prima la comunicazione di rinuncia e/o mancato utilizzo degli spazi concessi.

Le tariffe sono calcolate in base alle ore autorizzate dalla Provincia di Monza e della Brianza e saranno aggiornate annualmente in base agli indici ISTAT o con atto dell'Organo Esecutivo della Provincia di Monza e della Brianza.

Nessun rimborso è riconosciuto per mancato utilizzo avvenuto per cause non direttamente imputabili alla Provincia di Monza e della Brianza.

In caso di mancato pagamento della tariffa d'uso dovuta, rispetto alle scadenze indicate, sarà immediatamente revocata l'autorizzazione all'utilizzo degli spazi, ad eccezione di comprovate situazioni di difficoltà di origine economica da valutare in relazione alle ragioni di interesse pubblico al mantenimento del rapporto concessorio in essere.

### **Art. 9 Clausole e condizioni.**

La concessione è rilasciata dalla Provincia alle seguenti clausole e condizioni:

- a) Obbligo di utilizzo del bene immobile provinciale secondo modalità, limiti e scopo dichiarati nella domanda e consentiti dalla concessione in uso temporaneo;
- b) Obbligo di acquisire eventuali altre autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc. previste dalle norme vigenti e di competenza di altre autorità;
- c) Obbligo di presenza, per tutta la durata dell'utilizzo richiesto, della persona designata nella domanda quale responsabile;
- d) Obbligo di consentire i sopralluoghi effettuati dal personale o da incaricati della Provincia, che potranno accedere in qualunque momento al bene immobile provinciale per verificarne il corretto utilizzo;
- e) Obbligo di rispettare le usuali norme di comportamento in locali pubblici o aperti al pubblico, attenendosi alle disposizioni impartite dal personale dipendente o incaricato dalla Provincia;
- f) Obbligo di comunicare se si intendono effettuare allestimenti che comportano la modifica anche temporanea all'assetto dei locali. Tali allestimenti possono essere effettuati solo a seguito di autorizzazione della Provincia di Monza e Brianza, fermo restando che comunque devono rimanere inalterate le condizioni esistenti all'atto della presa in consegna della struttura;
- g) Obbligo alla nomina degli addetti alle emergenze di primo soccorso e antincendio con documentazione in validità (Art. 37 D. Lgs 2008);
- h) Divieto di accesso alla struttura di un numero di persone superiore ai posti previsti;
- i) Divieto di accedere ad altri locali non espressamente indicati nella concessione;
- j) Divieto di mettere mano ai quadri elettrici, agli impianti fonici e a tutte le attrezzature presenti; la funzionalità degli impianti sarà garantita dal personale preposto al servizio di apertura e chiusura della struttura;
- k) Divieto di modificare od ostacolare i percorsi di accesso e di uscita del bene immobile provinciale;
- l) Divieto di affissione di manifesti o altro materiale all'interno e all'esterno del bene immobile provinciale, salvo preventivo benestare della Provincia o previa verifica che non si arrechi danno al bene stesso;
- m) rispetto "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e Codice Comportamento.

La Provincia di Monza e della Brianza è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni che al soggetto utilizzatore concessionario o a terzi possano derivare dalla concessione.

### **Art. 10 Revoca della concessione.**

Le concessioni d'uso rilasciate possono essere revocate in qualunque momento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per il mancato rispetto delle condizioni e clausole stabilite nel presente regolamento.

### **Art. 11 Entrata in vigore.**

Il presente regolamento entra in vigore una volta divenuto efficace il provvedimento che lo approva nelle forme e nei modi di rito.